Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - **Venerdì, 6 maggio 1966**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 110 DEL 6 MAGGIO 1966:

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1965 all'importazione dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso).

(2645)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. **249**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù, nel comune di Nocciano (Pescara).

N. 249. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 25 dicembre 1964, integrato con due dichiarazioni del 19 luglio 1965, relativo all'erezione della Parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù, in regione Cerasa del comune di Nocciano (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 176. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. **250**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in Ragusa.

N. 250. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ragusa in data 8 dicembre 1964, integrato con dichiarazione del 20 maggio 1965, relativo all'erezione della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 178. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. **251**.

Rettifica della denominazione dell'Istituto delle Figlie di Nostra Signora del S. Cuore di Gesù, in Roma.

N. 251. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la denominazione dell'Istituto delle Figlie di Nostra Signora del S. Cuore di Gesù, già con sede in Arzano (Napoli) ed ora in Roma, viene rettificata in « Congregazione delle Figlie di Nostra Signora del S. Cuore ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 177. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. **252**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia di San Pio X, in San Donà di Piave (Venezia).

N. 252. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 8 dicembre 1963, integrato con altro decreto e dichiarazione di pari data e con prospetto del 1° giugno 1965, relativo all'erezione della Parrocchia di San Pio X, in San Donà di Piave (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 175. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1966.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Vernaccia di San Gimignano » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Vernaccia di San Gimignano », corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura della Toscana;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Vernaccia di San Gimignano » formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1965, n. 201;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Vernaccia di San Gimignano » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1966

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1966
Registro n. 6 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 156

Disciplinare di produzione del vino « Vernaccia di San Gimignano »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Vernaccia di San Gimignano » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Vernaccia di San Gimignano » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno « Vernaccia di San Gimignano », prodotte nel territorio comunale di San Gimignano, limitatamente ai terreni collinari.

Art. 3.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Vernaccia di San Gimignano » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari, di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore ai cinquecento metri s. m. ed i cui terreni, di origine pliocenica, siano costituiti da sabbie gialle e argille sabbiose.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificarne le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione della « Vernaccia di San Gimignano » non deve essere superiore a quintali 100 per ettaro di vigneto a coltura specializzata ed a quintali 25, se a coltura promiscua.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso una accurata cernita delle uve.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 4.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di San Gimignano.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

La vinificazione della « Vernaccia di San Gimignano » deve effettuarsi in bianco, praticando, in particolare, accurate defecazioni e ripetute filtrazioni ai fini della stabilizzazione del prodotto.

E' ammessa la correzione con mosti e vini provenienti da altre zone nella misura massima del 10 %.

Art. 5.

Il vino « Vernaccia di San Gimignano », all'atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato chiaro;
sapore: asciutto, fresco, armonico, con caratteristico amarognolo;
profumo: fine e penetrante, specie se invecchiato;
esente da qualsiasi difetto nel colore, sapore, odore;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;
acidità totale: da 5 a 6,50 per mille;
estratto secco netto: da 14 a 18 per mille;
ceneri: da 1,60 a 1,90 per mille.

Art. 6.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Vernaccia di San Gimignano » in vista della vendita, devono essere di forma bordolese e di capacità corrispondenti ai tipi contraddistinti con le sigle *F, G, H, I, L,* di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Art. 7.

Il vino « Vernaccia di San Gimignano », qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ad un anno, può portare come specificazione aggiuntiva la dizione « Riserva ».

La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

La denominazione di origine « Vernaccia di San Gimignano » può essere utilizzata per designare il vino liquoroso o la mistella ottenuti con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione del vino liquoroso o della mistella, siano effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale delle provincie di Firenze e Siena.

Art. 9.

Alla denominazione di origine controllata « Vernaccia di San Gimignano » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino « Vernaccia di San Gimignano » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentata.

Art. 10.

Per il vino « Vernaccia di San Gimignano » confezionato in recipienti di capacità non superiori a 5 litri, già in commercio alla data di entrata in vigore del presente disciplinare è concesso un periodo di sei mesi dalla predetta data, ai fini dello smaltimento.

Per il prodotto sfuso, il periodo di cui sopra è ridotto a tre mesi.

Art. 11.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Vernaccia di San Gimignano », vini che non corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

(3905)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966.

Cambio della denominazione in « Pietro De Cristofaro » della corvetta « De Cristofaro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 29 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti addì 20 dicembre 1965, registro n. 64 Difesa-Marina, foglio n. 66, con il quale la corvetta « De Cristofaro » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 19 dicembre 1965;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La corvetta « De Cristofaro », di cui al decreto presidenziale 29 novembre 1965 indicato nelle premesse, assume, a far tempo dalla data d'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato, la denominazione di corvetta « Pietro De Cristofaro ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1966

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1966
Registro n. 16 Difesa-Marina, foglio n. 169

(3798)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso arboreo sito nella zona di Sestiere Dorsoduro, in Venezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 31 otttobre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il complesso arboreo sito nella zona di Sestiere Dorsoduro, comune di Venezia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Venezia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il vasto complesso arboreo di eccezionale bellezza con annose e maestose essenze di alto fusto, attorniato da caratteristiche architetture fra cui la monumentale Chiesa di S. Gervasio e Protasio, esistente nel centro urbano di Venezia, costituisce per la città stessa, un'attraente e rara zona verde di caratteristico aspetto estetico e tradizionale e di fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

Il complesso arboreo sito nella zona di Sestiere Dorsoduro, comune di Venezia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è specificata nel modo seguente:

comune di Venezia - Dorsoduro, Fg. 14, mappali numeri 1703, 1680. 1677, 1662, 1661, 1664, confinanti: 3055, 1701, 1684, 1683, 1682, 1681, 1679, 1678, 8661, 2662, 1676, 1663, Chiesa di S. Gervasio e Protasio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Venezia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 gennaio 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia

Verbale della seduta tenuta il giorno 31 ottobre 1962 presso una sala della Soprintendenza ai monumenti di Venezia.

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) VENEZIA - Complesso arboreo sito in Sest. di Dorsoduro - mappali numeri 1703, 1080, 1677, 1662, 1661, 1664, foglio XIV - proposta vincolo d'insieme.

Il presidente, nel trattare l'argomento in discussione, espone particolari motivi per cui auspica che il complesso arboreo venga necessariamente assoggettato alla legge sulla protezione delle bellezze naturali al fine di salvarlo da eventuali nuovi inserimenti edili, che arrecherebbero un notevole danno alla caratteristica ambientale.

A seguito dell'esame della documentazione grafica e fotografica, tutta la Commissione riconosce la rara bellezza costituita da annose e maestose alberture di alto fusto ed altre essenze in piena vegetazione, che radicate nel centro urbano di Venezia, rappresentano in realtà un raro e prezioso elemento di massima considerazione.

Così all'unanimità di voti, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 29 giugno 1939, e dell'art. 9, n. 4, del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, viene proposto il vincolo del complesso arboreo suddetto come qui di seguito specificato:

comune di Venezia - Dorsoduro, foglio 14, mappali numeri 1703, 1680, 1677, 1662, 1661, 1664 confinanti: 3055, 1701, 1684, 1683, 1682, 1681, 1679, 1678, 8661, 2662, 1676, 1663 Chiesa S. Gervasio e Protasio.

Motivazione

Perchè il vasto suddetto complesso arboreo di eccezionale bellezza con annose essenze di alto fusto, attorniato da caratteristiche architetture fra cui la monumentale chiesa di S. Gervasio e Protasio, esistente nel centro urbano di Venezia, costituisce per la città stessa, un'attraente e rara zona verde di caratteristico aspetto estetico e tradizionale e di fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano.

(3706)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Courmayeur (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 luglio 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a ville con parco in prossimità del capoluogo di Courmayeur;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Courmayeur (Aosta);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei signori Maria Cristina Cravetto Pasquali e Luigi Cravetto, della signora Marta Maria Fiò Billotto e dei signori Maria Cristina Cravetto Pasquali, Luigi Cravetto, Ines Frutaz, Franco Marocco;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da ville con parchi e giardini privati, forma un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, frutto di una mirabile ed armonica fusione fra la natura e l'opera dell'uomo, nonchè un'attraente zona di verde godibile dalla strada comunale da Courmayeur ad Entrèves, ricca a sua volta di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può ammirare la visione di quelle bellezze e il panorama della catena del Monte Bianco, del Monte di La Saxe, del Monte Chetif e del centro di Dolonne;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Courmayeur costituita dalle ville con parco in prossimità del capoluogo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord: con il confine del F. XLI ed il Grand Ru; ad ovest: con il confine del F. XLI e la strada comunale da Courmayeur ad Entrèves; a sud: con la strada comunale da Courmayeur ad Entrèves e la strada comunale da Courmayeur al Villair; ad est: con la strada comunale da Courmayeur al Villair ed il Grand Ru.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Courmayeur provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 febbraio 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 2 luglio 1964 alle ore 16,30 nella sala delle riunioni della Giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

Vincolo panoramico della zona a ville con parco in prossimità del capoluogo di Courmayeur

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Visto che il comune di Courmayeur, sede di Azienda autonoma di soggiorno e turismo, la zona compresa fra la strada comunale da Courmayeur ad Entréves, la strada comunale da Courmayeur al Villair, il Grand Ru ed il limite del foglio XLI è costituita da ville con parchi e giardini privati che formano un complesso di notevole interesse pubblico trattandosi di una attraente zona verde entro il perimetro di un concentrico in continua espansione;

Considerato che dalla strada comunale da Courmayeur ad Entréves, naturale passeggiata di numerosissimi villeggianti durante la stagione turistica, si gode la bellissima visione delle ville nascoste in mezzo ai parchi ed ai giardini;

Constatata la necessità di tutelare la zona con un vincolo generico a carattere cautelativo e ciò con l'intento di mantenere una situazione urbanistico-ambientale di non comune bellezza che consenta di poter ammirare il complesso della catena del Monte Bianco, del Monte di La Saxe, del Monte Chetif e del centro di Dolonne e le caratteristiche particolari di una zona verde in un centro residenziale;

Rilevato che la zona, affinchè non diventi un banale e disarmonico agglomerato di nuove costruzioni, necessita di un efficace controllo da parte della Soprintendenza che, con il vincolo, potrà intervenire per richiedere, ove necessario, che le nuove costruzioni siano ben distanziate dai confini, che esista un rapporto tale fra area coperta e superficie a disposizione da non alterare l'attuale caratteristica della zona, che vengano rispettate norme particolareggiate sulla vegetazione, considerata come elemento sussidiario dell'architettura, che vengano apportate delle modifiche ai progetti onde ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colori, armonizzino con l'ambiente in cui esse debbono sorgere, impedendo quelle che per forma, dimensioni, posizione e volume verrebbero ad arrecare un serio pregiudizio all'integrità paesistica o alla visuale panoramica;

Ritenuto opportuno richiedere al Ministero della pubblica istruzione che venga apposto il vincolo alla suddetta zona, come risulta delimitata nell'allegata planimetria;

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelarsi ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, punto 3, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona compresa nei seguenti confini:

a nord: con il confine del F. XLI ed il Grand Ru;

ad ovest: con il confine del F. XLI e la strada comunale da Courmayeur ad Entréves;

a sud: con la strada comunale da Courmayeur al Entréves e la strada comunale da Courmayuer al Villair;

ad est: con la strada comunale da Courmayeur al Villair ed il Grand Ru.

(3705)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1966.

Canoni che gli utilizzatori della stazione italiana del Fucino sono tenuti a corrispondere per la quota parte europea per la locazione dei circuiti televisivi del satellite artificiale HS « 303 ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 24 della convenzione 9 febbraio 1965 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telespazio per la concessione ad impiantare ed esercire sistemi di telecomunicazione a mezzo di satelliti artificiali, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965;

Considerata la necessità di stabilire le tariffe che gli utilizzatori della stazione italiana del Fucino per l'uso televisivo del satellite HS « 303 » dovranno corrispondere alla proprietaria Società Telespazio;

Preso atto delle decisioni adottate dal Gruppo di lavoro satelliti della CEPT, nelle riunioni tenute rispettivamente il 1° luglio a Zurigo, il 6 luglio a Parigi e dal 21 al 23 luglio 1965 a Londra, relative alla determinazione delle tariffe ed alle modalità di tassazione, per la quota parte americana ed europea, per il saltuario impiego televisivo del satellite HS « 303 », da applicare in via provvisoria dal 28 giugno 1965 al 31 dicembre 1965;

Preso atto altresì della decisione adottata dal predetto Gruppo di lavoro della CEPT nelle riunioni tenute a Parigi dal 13 al 15 dicembre 1965, relative ad una prima riduzione delle tariffe televisive per la quota europea, da applicarsi dal 1° gennaio 1966 al 31 marzo 1966;

Su conforme parere del Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe che, a norma delle su citate decisioni adottate in sede CEPT, gli utilizzatori della stazione italiana del Fucino sono tenuti a corrispondere per la quota parte europea, per la locazione dei circuiti televisivi del satellite artificiale HS « 303 », per trasmissioni televisive monocrome unidirezionali da stazione europea sono così stabilite:

1) per il periodo dal 28 giugno 1965 al 31 dicembre 1965:

a) per trasmissioni effettuate dalle 09,30 alle ore 11,00 GMT e dalle ore 20,30 alle 24,00 dal lunedì al venerdì:

per i primi 10 minuti . . . . . . $ 2.250
per ogni minuto successivo . . . . $ 40

b) per tutte le altre trasmissioni effettuate in tutte le altre ore e negli altri giorni della settimana compresi il sabato e la domenica:

per i primi 10 minuti . . . . . . $ 5.000
per ogni minuto successivo . . . . $ 125

2) per il periodo dal 1° gennaio 1966 al 31 marzo 1966:

c) per le trasmissioni effettuate dalle 9,30 alle ore 11,00 GMT e dalle ore 20,30 alle ore 24,00 dal lunedì al venerdì si applicano le stesse tariffe previste al comma precedente alle lettere *a*) e *b*);

d) per le trasmissioni del sabato e della domenica:

per i primi 10 minuti . . . . . . $ 5.000
per ogni minuto successivo . . . . $ 40

A decorrere dal 25 febbraio 1966, si applica la stessa tariffa ridotta prevista al primo comma, lettera *a*) alle trasmissioni televisive effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 11,30 GMT.

Art. 2.

Per le trasmissioni televisive monocrome bidirezionali e per le trasmissioni unidirezionali a colori, facenti parte di uno stesso programma si applica la stessa tariffa base prevista dal precedente art. 1, maggiorata di una soprattassa del 50%.

La medesima soprattassa si applica alle trasmissioni effettuate il sabato e la domenica, nel caso che sia richiesta una stazione di soccorso.

Art. 3.

Le tariffe per la quota parte europea per l'uso televisivo del satellite HS « 303 », saranno versate dagli utilizzatori italiani della stazione del Fucino direttamente alla Società Telespazio, la quale provvederà a ripartirle con i criteri di cui all'articolo seguente.

Art. 4.

La ripartizione degli introiti televisivi, in base agli accordi CEPT è fissata nelle seguenti misure:

1) per il periodo dal 28 giugno 1965 al 31 dicembre 1965:

a) 3,70 dollari per circuiti/ora di utilizzazione spettano al Comitato internazionale per le telecomunicazioni a mezzo satelliti di Washington per l'utilizzazione della parte di capacità del satellite non impegnata nelle comunicazioni telefoniche occorrenti per poter effettuare le trasmissioni televisive.

Il numero delle unità di utilizzazione è fissato in misura uguale al numero dei circuiti telefonici non impegnati nel settore spaziale: essa si ottiene sottraendo dal numero dei circuiti (240) dell'HS « 303 » quello normalmente usato in telefonia;

b) il 50% della somma restante, operata la detrazione di cui sopra, viene ripartita tra le Amministrazioni europee locatarie dei circuiti telefonici in proporzione al numero dei circuiti effettivamente affittati il 15 del mese in cui ha luogo la trasmissione, quale compenso per il mancato uso dei circuiti da essi impegnati via satellite;

c) il restante 50% viene destinato ai proprietari delle quattro stazioni terrene europee del « pool ».

La ripartizione si effettua nella misura del $\frac{7,1}{22,8}$ per le stazioni di grandi capacità (Goonhilly, Pleumeur-Bodon e Raisting) e $\frac{1,5}{22,8}$ per la stazione del Fucino.

2) per il periodo dal 1° gennaio 1966 al 31 marzo 1966:

la quota per circuiti/ora di utilizzazione spettante al Comitato internazionale per le telecomunicazioni a mezzo satelliti di Washington viene ridotta da dollari 3,70 a dollari 2,40.

Per il resto valgono gli stessi criteri di ripartizione stabiliti per il periodo 28 giugno 1965-31 dicembre 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1966

Il Ministro: SPAGNOLLI

(3758)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1966.

Determinazione della somma dovuta al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento dell'Associazione nazionale per i mutilati ed invalidi del lavoro;

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 15, con la quale, tra l'altro, è stata istituita in favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, una addizionale dell'1 per cento su premi e contributi della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto in particolare l'art. 15, comma secondo di questa ultima legge, il quale demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale la determinazione, con apposito decreto, della quota parte del gettito della addizionale predetta da devolvere al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro, tenuto conto del piano annuale dei corsi di addestramento;

Considerato che per l'attuazione del citato piano organico dei corsi di addestramento, concordato con l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro per l'anno 1966, la somma occorrente al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento di tali attività è stata calcolata in lire 85.000.000;

Decreta:

L'ammontare della somma dovuta al Fondo per lo addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per lo svolgimento delle attività addestrative previste dall'art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, a favore degli invalidi del lavoro, è stabilito, per l'anno 1966, nella cifra complessiva di lire 85.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1966

Il Ministro: BOSCO

(3897)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente italiano della moda.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239, concernente l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Ente italiano della moda in Torino;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1965, concernente la nomina del Consiglio generale dell'Ente predetto per il biennio 16 giugno 1965-15 giugno 1967;

Considerato che in data 19 febbraio 1966 è deceduto il cavaliere del lavoro Ariodante Borelli, membro del Consiglio generale dell'Ente in parola;

Vista la lettera protocollo n. 7000, in data 18 aprile 1966, con la quale l'Ente italiano della moda ha comunicato la designazione, deliberata dall'assemblea generale dei soci, del comm. Giancarlo Pasini à membro del Consiglio stesso, in sostituzione del defunto cavaliere del lavoro Ariodante Borelli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del suddetto consigliere dell'Ente;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il comm. Giancarlo Pasini, è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente italiano della moda, in rappresentanza dell'assemblea generale dei soci dello stesso Ente, in sostituzione del cavaliere del lavoro Borelli Ariodante, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(3896)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 857-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 857-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Torti Giancarlo, con sede in Valenza (Alessandria), via Alfieri, n. 12.

(3670)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1076-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1076-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Piccio & Berisonzi, con sede in Valenza (Alessandria), via Paietta, n. 13.

(3671)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 3.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 313 Mod. 243 D.P. — Data: 28 giugno 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Giancarlo Gazzotti — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. — Data: 5 gennaio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Parma — Intestazione: Angiolina Ferrari Segnalati — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 marzo 1966

(2961) *Il direttore generale:* BELLUOMO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

Corso dei cambi del 5 maggio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,27	624,28	624,28	624,28	624,25	624,26	624,32	624,25	624,26	624,32
$ Can.	579,96	580 —	580 —	579,80	579,25	579,80	579,97	580 —	579,80	580 —
Fr. Sv.	144,62	144,66	144,68	144,675	144,68	144,65	144,685	144,65	144,65	144,65
Kr. D.	90,33	90,31	90,34	90,33	90,30	90,33	90,325	90,35	90,33	90,33
Kr. N.	87,25	87,25	87,25	87,24	87,25	87,25	87,26	87,25	87,25	87,25
Kr. Sv.	120,97	121,03	121 —	121,01	121 —	120,93	121 —	120,95	120,93	120,98
Fol.	172,01	172,02	172,09	172,01	172,07	172,08	172,005	172 —	172,08	172,09
Fr. B.	12,55	12,56	12,555	12,5525	12,55	12,55	12,556	12,52	12,54	12,555
Franco francese	127,40	127,40	127,40	127,395	127,35	127,40	127,39	127,40	127,40	127,40
Lst.	1744,48	1743,80	1743,80	1743,95	1743,75	1744,40	1744 —	1744,30	1744,40	1744 —
Dm. occ.	155,38	155,32	155,39	155,34	155,35	155,38	155,345	155,39	155,38	155,35
Scell. Austr.	24,16	24,16	24,16	24,1580	24,15	24,15	24,158	24,17	24,15	24,16
Escudo Port.	21,755	21,75	21,75	21,755	21,78	21,75	21,75	21,76	21,75	21,75
Peseta Sp.	10,416	10,41	10,43	10,4155	10,42	10,41	10,417	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 5 maggio 1966

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,925
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	99 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,375
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,575
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,425
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,50
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 maggio 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,30
1 Dollaro canadese	579,885
1 Franco svizzero	144,68
1 Corona danese	90,327
1 Corona norvegese	87,25
1 Corona svedese	121,005
1 Fiorino olandese	172,007
1 Franco belga	12,554
1 Franco francese	127,392
1 Lira sterlina	1743,975
1 Marco germanico	155,342
1 Scellino austriaco	24,158
1 Escudo Port.	21,752
1 Peseta Sp.	10,416

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo), per il periodo dal 1° febbraio 1966 al 28 febbraio 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG DI PESO NETTO, VALIDI DAL 1° FEBBRAIO 1966 AL 15 FEBBRAIO 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:												
	03	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg o più	2.522		2.042		987		zero		3.421		9.265	
	02 04	- altri	2.967		2.403		1.162		zero		4.024		10.900	
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	64 73	- suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.859		3.125		1.511		zero		5.233		14.174	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		4.031		2.568		zero		9.341		24.971	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata . .	7.125		3.375		2.115		zero		7.692		20.436	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata .	6.013		5.125		2.100		zero		8.846		23.874	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti . .	2.309		3.031		600		zero		3.132		9.369	
	71 79	- altre	7.125		5.125		2.568		zero		9.341		24.971	
ex 02.01-B-II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*c*)	0

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
ex 02.01-B--II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		5		0		2		0		7		20
	81 91	- teste e parti di teste; gole	zero (b)		zero (b)		zero (b)		zero (b)		1.593 (b)		4.229 (c)	
	82 92	- zampe; code	zero (b)		zero (b)		zero (b)		zero (b)		604 (b)		1.516 (c)	
	83 93	- reni	zero (b)		zero (b)		zero (b)		zero (b)		6.264 (b)		16.480 (c)	
	84 94	- fegato	4.206 (b)		zero (b)		1.647 (b)		zero (b)		5.704 (b)		15.979 (c)	
	85 95	- cuore, lingua, polmone	2.585 (b)		zero (b)		1.012 (b)		zero (b)		3.506 (b)		9.232 (c)	
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme) . .	3.241 (b)		zero (b)		1.269 (b)		zero (b)		4.396 (b)		12.204 (c)	
	89 99	- non nominate	3.241 (b)		zero (b)		1.269 (b)		zero (b)		4.396 (b)		12.204 (c)	
ex 02.05.		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:												
		- lardo:												
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	1.297		2.094		1.346		zero		1.758		4.832	
	05	- - secco o affumicato	1.466		zero		1.599		zero		1.989		5.452	
	07	- grasso di maiale	1.094		zero		408		zero		1.484		4.036	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:												
		- carni:												
		- - salate o in salamoia:												
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	3.859		zero		1.511		zero		5.233		14.174	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		zero		2.568		zero		9.341		24.971	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.06-B (segue)	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	7.125		zero		2.115		zero		7.692		20.436	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	6.013		zero		2.100		zero		8.846		23.874	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2.309		zero		.600		zero		3.132		9.369	
	13	- - - altre	7.125		zero		2.568		zero		9.341		24.971	
		- - secche o affumicate:												
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	5.518		zero		2.160		zero		7.483		20.269	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	10.110		zero		3.958		zero		13.710		36.640	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	10.178		zero		3.021		zero		10.466		27.802	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	9.262		zero		3.235		zero		12.978		35.019	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2.126		zero		853		zero		4.239		12.688	
	21	- - - altre	10.178		zero		3.958		zero		13.710		36.640	
		- frattaglie commestili:												
	24	- - teste e parti di teste; gole	zero		zero		zero		zero		1.593		4.229	
	25	- - zampe; code	zero		zero		zero		zero		604		1.516	
	26	- - reni	zero		zero		zero		zero		6.264		16.480	
	27	- - fegato	4.206		zero		1.647		zero		5.704		15.979	
	28	- - cuore, lingua, polmone	2.585		zero		1.012		zero		3.506		9.232	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.241		zero		1.269		zero		4.396		12.204	
	32	- - altre	3.241		zero		1.269		zero		4.396		12.204	
15.01-A-II	07	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1.351		zero		529		zero		1.832		4.961	
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato di maiale	5.627 (*b*)	7	1.807 (*b*)	2	3.302 (*b*)	4	1.807 (*b*)	2	6.987 (*b*)	9	19.526 (*c*)	24

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale:												
	26	- salsicce e salami, stagionati	9.396		2.798		5.381		2.798		11.746		33.823	
	27	- salami a base di sangue	3.982		1.551		2.502		1.551		4.847		12.558	
	28	- prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	11.031		1.808		5.419		1.808		14.315		41.120	
	31	- non nominati	6.191		2.487		3.937		2.487		7.150		21.310	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	5.518 (*b*)	8	2.199 (*b*)	3	3.499 (*b*)	5	2.199 (*b*)	3	6.700 (*b*)	9	18.263 (*c*)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale:												
		- contenenti esclusivamente carni o frattaglie:												
		- - contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale:												
	25	- - - prosciutto o filetto	11 656		2.434		6.044		2.434		14.941		43.862	
	27	- - - spalla	9.473		2.450		5.199		2.450		11.974		34.221	
	29	- - - altre	6.742		2.381		4.088		2.381		8.295		23.070	
	31	- - altre	5.708		3.084		4.111		3.084		6.642		17.659	
		- altre:												
	35	- - pasticci a base di sangue	4 337		2.253		3 069		2.253		5.079		12.509	
	39	- - non nominate	2.980		2.324		2.581		2.324		3.214		7.204	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria, sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio dalla tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:												
	03	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg o più	2.522		zero		987		zero		3.421		9.265	
	02 04	- altri	2.967		zero		1.162		zero		4.024		10.900	
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	64 73	- suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.859		zero		1.511		zero		5.233		14.174	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		zero		2.568		zero		9.341		24.971	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata . .	7.125		zero		2.115		zero		7.692		20.436	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata .	6.013		zero		2.100		zero		8.846		23.874	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche *in parti* . .	2.309		zero		600		zero		3.132		9.369	
	71 79	- altre	7.125		zero		2.568		zero		9.341		24.971	
ex 02.01-B-II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*c*)	0
ex 02.01-B-II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		5		0		2		0		7		20
	81 91	- teste e parti di teste; gole	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		1,593 (*b*)		4.229 (*c*)	
	82 92	- zampe; code.	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		604 (*b*)		1.516 (*c*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
ex 02.01-B-II-b-1 (segue)	83 93	- reni	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		6.264 (*b*)		16.480 (*c*)	
	84 94	- fegato	4.206 (*b*)		zero (*b*)		1.647 (*b*)		zero (*b*)		5.704 (*b*)		15.979 (*c*)	
	85 95	- cuore, lingua, polmone	2.585 (*b*)		zero (*b*)		1.012 (*b*)		zero (*b*)		3.506 (*b*)		9.232 (*c*)	
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.241 (*b*)		zero (*b*)		1.269 (*b*)		zero (*b*)		4.396 (*b*)		12.204 (*c*)	
	89 99	- non nominate	3.241 (*b*)		zero (*b*)		1.269 (*b*)		zero (*b*)		4.396 (*b*)		12.204 (*c*)	
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:												
		- lardo:												
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	1.297		zero		1.346		zero		1.758		4.832	
	05	- - secco o affumicato	1.466		zero		1.599		zero		1.989		5.452	
	0	- grasso di maiale	1.094		zero		408		zero		1.484		4.036	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:												
		- carni:												
		- - salate o in salamoia:												
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.859		zero		1.511		zero		5.233		14.174	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		zero		2.568		zero		9.341		24.971	
	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	7.125		zero		2.115		zero		7.692		20.436	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
02.06-B (segue)	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	6.013		zero		2.100		zero		8.846		23.874	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2.309		zero		600		zero		3.132		9.369	
	13	- - - altre	7.125		zero		2.568		zero		9.341		24.971	
		- - secche o affumicate:												
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	5.518		zero		2.160		zero		7.483		20.269	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	10.110		zero		3.958		zero		13.710		36.640	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	10.178		zero		3.021		zero		10.466		27.802	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	9.262		zero		3.235		zero		12.978		35.019	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	3.126		zero		853		zero		4.239		12.688	
	21	- - - altre	10.178		zero		3.958		zero		13.710		36.640	
		- frattaglie commestili:												
	24	- - teste e parti di teste; gole	zero		zero		zero		zero		1.593		4.229	
	25	- - zampe; code	zero		zero		zero		zero		604		1.516	
	26	- - reni	zero		zero		zero		zero		6.264		16.480	
	27	- - fegato	4.206		zero		1.647		zero		5.704		15.979	
	28	- - cuore, lingua, polmone	2.585		zero		1.012		zero		3.506		9.232	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.241		zero		1.269		zero		4.396		12.204	
	32	- - altre	3.241		zero		1.269		zero		4.396		12.204	
15.01-A-II	07	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1.351		zero		529		zero		1.832		4.961	
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato di maiale	5.627 (b)	7	1.807 (b)	2	3.302 (b)	4	1.807 (b)	2	6.987 (b)	9	19.526 (c)	24

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale:												
	26	- salsicce e salami, stagionati	9.396		2.798		5.381		2.798		11.746		33.823	
	27	- salami a base di sangue	3.982		1.551		2.502		1.551		4.847		12.558	
	28	- prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	11.031		1.808		5.419		1.808		14.315		41.120	
	31	- non nominati	6.191		2.487		3.937		2.487		7.510		21.310	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	5.518 (b)	8	2.199 (b)	3	3.499 (b)	5	2.199 (b)	3	6.700 (b)	9	18.263 (c)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale:												
		- contenenti esclusivamente carni o frattaglie:												
		- - contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale:												
	25	- - - prosciutto o filetto	11.656		2.434		6.044		2.434		14.941		43.862	
	27	- - - spalla	9.473		2.450		5.199		2.450		11.974		34.221	
	29	- - - altre	6.742		2.381		4.088		2.381		8.295		23.070	
	31	- - altre	5.708		3.084		4.111		3.084		6.642		17.659	
		- altre:												
	35	- - pasticci a base di sangue	4.337		2.253		3.069		2.253		5.079		12.509	
	39	- - non nominate	2.980		2.324		2.581		2.324		3.214		7.204	

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(b) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria, sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(c) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(2692)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1966

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1966, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per la sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1966, indetta con decreto ministeriale 11 novembre 1965;

Considerato che il componente effettivo della suddetta Commissione avv. prof. Luigi Montesano ha rassegnato le dimissioni con lettera del 4 corrente, perchè impedito;

Ritenuto che occorre, pertanto, provvedere alla nomina di altro componente effettivo nella personale del prof. De Martini Angelo;

Decreta:

Il prof. De Martini Angelo, dell'Università degli studi di Pisa, è nominato componente effettivo della Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione del 1966, indetta con decreto ministeriale 11 novembre 1965, in sostituzione del prof. Montesano Luigi.

Roma, addì 12 aprile 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1966
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 223

(3911)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a centosettantacinque posti di operatore tecnico aggiunto del Registro in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centosettantacinque posti di operatore tecnico aggiunto del Registro in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 28°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del teritorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza

dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *B*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e la prova pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo

duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I documenti indicati alle precedenti lettere A), B), C), D), E), F) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) *Documento militare:*

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei con-

giunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigonieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lett. *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lett. *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, del prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del Prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

z) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 10) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 8) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre anologo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.
Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 29, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.
Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte, della prova orale e di quelle pratiche, si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di due pratiche in base al programma indicato nell'allegato A.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Udine e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale e quelle pratiche avranno luogo soltanto in in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale e quelle pratiche saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte, quella orale e quelle pratiche, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.
Prova orale e pratiche

Alla prova orale ed a quelle pratiche del concorso indetto col presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale e in quelle pratiche i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e della media dei voti ottenuti in quelle pratiche.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 12.
Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 14.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1965
Registro n. 43 Finanze, foglio n. 290

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a centosettantacinque posti di operatore tecnico aggiunto del Registro in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di due prove pratiche in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:
Componimento italiano.

Parte seconda:
Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.
Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
Nozioni sulla Costituzione italiana.
Storia d'Italia dal 1815 (elementi).
Geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi).
Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Nozioni elementari di statistica.

PROVE PRATICHE

Saggio di dattilografia.
Prova sull'uso delle macchine calcolatrici.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a centosettantacinque posti di operatore tecnico aggiunto del Registro in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza del precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . . li . . . . . . 19. .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (6) . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle FF.AA. cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato e invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1965, registro n. 43 Finanze, foglio n. 290, non ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centosettantacinque posti di operatore tecnico aggiunto del Registro in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288 recante provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio;

Considerato che occorre integrare il bando del concorso di cui sopra, in conformità della norma sopraggiunta;

Decreta:

Art. 1.

Il disposto dell'art. 3 n. 7, ultimo comma, del decreto ministeriale 30 ottobre 1965, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per le vedove ed orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 ».

Art. 2.

Il disposto dell'art. 8, lettera *g*), ultimo comma, del predetto decreto ministeriale è sostituito come segue:

« Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori ».

Art. 3.

Il disposto dell'art. 8, lettera *l*) del decreto ministeriale citato nelle premesse è sostituito come segue:

« Le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1966
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 68

(2730)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentatre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 23 novembre 1965.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1965, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a trentatre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Scotto prof. dott. Ignazio, consigliere di Stato.

Componenti:

Giura prof. dott. Prospero, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli affari generali e personale;

Mastrolilli dott. Federico, vice prefetto in servizio al Ministero;

Mirabelli prof. Giuseppe, libero docente di Istituzioni di diritto privato presso l'Università di Roma;

Santangelo prof. Giovanni, libero docente di diritto penale presso l'Università di Napoli.

Il consigliere di 1ª classe dott. Paolo Salvatore, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1966

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1966
Registro n. 10 *interno, foglio n.* 379

(3506)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di carrozziere in ferro e legno e scoccaio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 11 del 12 marzo 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 141 del 31 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1966, registro n. 9 Difesa-Esercito, foglio n. 313, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, per la qualifica di mestiere di « carrozziere in ferro e legno e scoccaio » (sette posti).

(3814)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quarantasei posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali.

Le prove scritte del concorso per esami a quarantasei posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, avranno luogo in Roma, presso il Ministero della sanità, viale dell'Industria - EUR, nei giorni 23, 24 e 25 maggio 1966, con inizio alle ore 8,30, di cui al decreto 8 aprile 1966.

(3765)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8964/8/5 del 30 dicembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 8965/8/5 del 30 dicembre 1965, con il quale sono state dichiarate vincitrici del concorso predetto le candidate aventi diritto;

Preso atto della rinuncia alla nomina da parte dell'ostetrica Marchi Mirella, ad ostetrica condotta del comune di Bovolenta;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione della sede predetta alla candidata che segue in graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse nella domanda di ammissione al concorso e della sua accettazione alla nomina stessa;

Viste le indicazioni delle sedi, contenute nella domanda della candidata Rabbacchin Annamaria, che segue in graduatoria la predetta Marchi Mirella;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Rabbacchin Annamaria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Bovolenta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Padova, all'Ufficio del medico provinciale di Padova e del comune di Bovolenta.

Padova, addì 20 aprile 1966

Il medico provinciale: LOVINO

(3792)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1966, n. 4.
Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1964, n. 1.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 8 *del* 4 *aprile* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 1, 5 e 6 della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1 — La Giunta regionale è composta dal Presidente, da nove Assessori effettivi e da tre Assessori supplenti.

Art. 5. — Gli Assessorati regionali sono i seguenti:

Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e della economia montana;
Assessorato regionale degli enti locali;
Assessorato regionale delle finanze;
Assessorato regionale dell'igiene e della sanità;
Assessorato regionale dell'industria e del commercio;
Assessorato regionale dell'istruzione e delle attività culturali;
Assessorato regionale dei lavori pubblici;
Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato;
Assessorato regionale dei trasporti e del turismo.

Art. 6. — La Presidenza della Giunta regionale è competente a trattare gli affari relativi alle seguenti materie:

1) Indirizzo generale dell'attività dell'Amministrazione regionale e coordinamento dell'attività degli Assessorati;
2) Affari generali;
3) Questioni concernenti l'osservanza dell'art. 3 dello Statuto per quanto di competenza dell'Amministrazione regionale;
4) Ordinamento degli uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
5) Studi, documentazione e statistica;
6) Programmazione; istituzione ed ordinamento di Enti di carattere locale e regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
7) Urbanistica;
8) Ufficio legislativo e legale;
9) Disciplina del referendum;
10) Istituzioni ricreative e sportive;
11) Problemi di carattere generale riguardanti la gioventù nei vari settori di competenza dell'Amministrazione regionale;
12) Impianto e tenuta dei libri fondiari;
13) Ogni altra materia non attribuita alla competenza degli Assessorati regionali.

Art. 2.

Dopo l'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1 è inserito il seguente:

Art. 7-*bis*. — L'Assessorato degli enti locali è competente a trattare gli affari relativi alle seguenti materie:

1) Ordinamento e circoscrizione dei Comuni;
2) Controllo sugli atti degli enti locali;
3) Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
4) Polizia locale, urbana e rurale;
5) Servizi elettorali.

Gli uffici dell'Amministrazione regionale, che curano la trattazione delle materie di cui al precedente comma, saranno posti alle dipendenze dell'Assessorato degli Enti locali.

Art. 3.

Nell'art. 14 n. 4 della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, dopo le parole « servizi pubblici » sono inserite le seguenti: « di trasporto ».

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi regionali in contrasto con le norme della presente legge.

Art. 5.

Il maggior onere di lire 6 milioni derivante dall'applicazione del precedente art. 1, previsto a carico del corrente esercizio finanziario, farà carico al capitolo 11 dello Stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966.

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 6 milioni dal capitolo 23 dello steso stato di previsione della spesa.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 aprile 1966

BERZANTI

(3273)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.